



U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 103

DEL 8-5-2023

OGGETTO: Autorizzazione alla società HSPI Srl ad affidare in subappalto alla società Geko Srl, attività denominate “Servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – GREEN FIELD” .



Il Dirigente dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi

Premesso che:

- con DDG n. 346/2022 veniva autorizzata l'adesione all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO" – ID 2212 – Ordine diretto - Lotto 4- CIG padre 8210624544, stipulato da CONSIP SpA, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori economici ai fini della realizzazione della rete digitale tra ARPAV e il SRPS (Sistema Regionale Prevenzione e Salute) - SIRAV;
- che in data 16/12/2022 veniva stipulato il relativo contratto attuativo con il RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria) e Accenture Technology Solutions S.r.l., Sofiter Tech S.r.l., IFM S.r.l., HSPI S.R.L., Expleo Italia S.p.A, (mandanti) mediante ODA n. 7061863, CIG 9546013322;
- all'art 13 del contratto attuativo il RTI dichiarava di essersi riservato in offerta di affidare in subappalto, nella misura del 40%, l'esecuzione dei servizi oggetto del piano operativo.

Preso atto che:

- è pervenuta, con PEC del 18/04/2023, prot. n. 35540, l'istanza con la quale la mandante HSPI S.R.L. chiede il rilascio dell'autorizzazione al subappalto per lo svolgimento delle attività denominate "Servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – GREEN FIELD" nei confronti della società Geko Srl, con sede legale in Padova, Via Nona Strada 23/G, CF e P IVA 03465270282, per una durata di 7 mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione del subappalto da parte di ARPAV, ovvero per una durata pari a quella del contratto principale, per un importo di Euro 82.350, 00 (IVA escl.);
- che in data 21/04/2023 ARPAV ha richiesto integrazione al contratto di subappalto con riferimento alle modalità di pagamento del prezzo nei confronti del subappaltatore, interrompendo così il decorso del termine per il rilascio dell'autorizzazione previsto dal comma 18 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che in data 02/05/2023 è pervenuto il contratto regolarizzato;

Atteso che l'istanza di autorizzazione al subappalto è ora debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 4 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Evidenziato che, ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o del cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero, entro quindici giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Dato atto che ARPAV provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo quanto previsto all'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, rientrando la società Geko Srl nella categoria di micro, piccola impresa ai sensi dell'art. 5 della L. n. 180/2011.



Visto che l'art. 83, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 159/2011, esenta dall'acquisizione della documentazione antimafia nel caso di provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 150.000,00.

Rilevato che l'appaltatore nel contratto di subappalto, attesta, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, la non sussistenza di forme di collegamento e controllo, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, nei confronti della società subappaltatrice e degli altri componenti del RTI.

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita.

Dato atto che nelle more della ricezione dell'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l'autorizzazione è rilasciata in assenza temporanea delle stesse, sotto condizione risolutiva nel caso in cui risultassero successivamente positive;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento ARPAV, come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;

Vista la Legge 28.06.2016 n. 132;

In base alla delega attribuita dal Direttore generale con DDG n. 322 del 05/11/2020, come aggiornata con DCS n. 253 del 02/09/2021

DETERMINA

1. di autorizzare la società HSPI S.R.L. a subappaltare le attività denominate "Servizi di Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – GREEN FIELD" alla società Geko Srl, con sede legale in Padova, Via Nona Strada 23/G, CF e P IVA 03465270282, per una durata di 7 mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione del subappalto da parte di ARPAV, ovvero per una durata pari a quella del contratto principale, per un importo di Euro 82.350, 00 (IVA escl.);
2. di prevedere l'efficacia dell'autorizzazione al subappalto sotto la condizione risolutiva in caso di esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti della Geko Srl;
3. di dare atto che il presente atto non comporta imputazione contabile in quanto i costi, sono già stati rilevati con la DDG di adesione n. 346/2022;
4. di dare atto che ARPAV provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, secondo quanto previsto all'art. 105, comma 13, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, rientrando la società Geko Srl nella categoria di micro, piccola impresa ai sensi dell'art. 5 della L. n. 180/2011;



5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE